



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE BILANCIO
SERVIZIO II

INDICAZIONI PER LA RENDICONTAZIONE

Si pubblicano le indicazioni relative all'adempimento dell'obbligo di rendicontazione cui sono tenuti tutti i soggetti beneficiari del contributo 5 per mille come previsto dall'art. 5 del D.P.C.M 28 luglio 2016 ed in conformità alle disposizioni dettate dagli articoli 12 e 13 del D.P.C.M. 23 aprile 2010 e s.m.i.

A) OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE

Tutti i soggetti beneficiari del contributo del 5 per mille, indipendentemente dall'ammontare del contributo percepito, entro un anno dalla percezione delle somme, hanno l'obbligo di redigere un rendiconto e una relazione illustrativa al fine di dimostrare l'utilizzo delle risorse ricevute.

La relazione descrittiva dovrà esporre in maniera chiara l'utilizzo delle somme, gli interventi o i progetti realizzati e il dettaglio dei costi inseriti nel rendiconto.

Ai fini della rendicontazione è necessario utilizzare esclusivamente il modulo pubblicato sul sito web del Mibact www.beniculturali.it alla voce 5XMille e sul Portale dei procedimenti al seguente link <https://procedimenti.beniculturali.it>

Possono essere inserite nel rendiconto le spese effettivamente sostenute entro i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo.

Per la realizzazione di progetti pluriennali i soggetti beneficiari del contributo possono accantonare parte dell'importo percepito, fermo restando l'obbligo di indicare nella relazione descrittiva le finalità dell'accantonamento e la destinazione specifica delle somme. E' obbligatorio in tali casi spendere tutte le somme accantonate e rinviare il modello di rendicontazione opportunamente compilato entro 24 mesi dalla percezione del contributo.

Il rendiconto e la relazione devono essere conservati, unitamente ai giustificativi di spesa, per almeno dieci anni presso la sede legale ed essere messi a disposizione del Ministero qualora ne faccia richiesta.

Qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera b) del D.P.C.M. 23 aprile 2010, il Ministero provvede al recupero del contributo.

B) OBBLIGO DI TRASMISSIONE

Fermo restando l'obbligo per tutti i soggetti beneficiari di redigere il rendiconto, sono tenuti a trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa, esclusivamente i soggetti che hanno percepito somme pari o superiori a 20 mila euro. Il rendiconto deve essere compilato e successivamente stampato, firmato dal legale rappresentante e corredato dalla relazione illustrativa e dalla copia del documento di identità del legale rappresentante.

Ai fini del controllo amministrativo-contabile, per ciascuna spesa riportata nel modulo di rendicontazione dovranno altresì essere inviati i giustificativi di spesa e i documenti comprovanti i relativi pagamenti.

L'intera documentazione dovrà essere trasmessa nei 30 giorni successivi al compimento dei 12 mesi dalla riscossione dell'importo al Ministero per i beni e le attività culturali mediante invio all'indirizzo PEC mbac-dg-bi.servizio2@mailcert.beniculturali.it.

Qualora i soggetti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 20.000 euro non inviino il rendiconto e la relazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera c) del D.P.C.M. 23 aprile 2010, il Ministero provvede al recupero del contributo.

C) ULTERIORI CAUSE DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI EROGATI

Sempre ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera c) del D.P.C.M. 23 aprile 2010, il Ministero provvede al recupero del contributo anche nei seguenti casi:

- qualora l'erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
- qualora venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario;
- qualora, a seguito di controlli l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;
- qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime;
- qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

D) OBBLIGO DI TRASPARENZA

Si fa presente che l'importo ricevuto come contributo del 5 per mille concorre alla formazione della soglia complessiva dei 10.000 Euro prevista dalla Legge n.124 del 4 agosto 2017 ai fini dell'obbligo di trasparenza. Pertanto, le associazioni, e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, entro il 28 febbraio di ogni anno, sono tenuti a pubblicare nei propri siti web le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti nell'anno precedente, pena la restituzione delle somme ai soggetti eroganti.

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo D'Angeli